

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 28 novembre 2016



CONFPROFESSIONI

Repubblica Affari Finanza 28/11/16 P. 39 Un quarto degli autonomi sono professionisti 1

PREVENZIONE SISMICA

Corriere Della Sera 28/11/16 P. 1 «I terremoti? Impariamo da Veronesi» Gian Antonio Stella 2

STP

Italia Oggi Sette 28/11/16 P. 5 Le Stp? Fenomeno di nicchia Cinzia De Stefanis 6

BANDI DI PROGETTAZIONE

Italia Oggi Sette 28/11/16 P. 5 Gare limitate agli iscritti agli albi 8

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 28/11/16 P. 3 Le professioni: adempimenti inutili 9

Sole 24 Ore 28/11/16 P. 25 Per i professionisti nel 2017 l'esclusione è [quasi] completa 10

CASSE PREVIDENZIALI

Corriere Della Sera - 28/11/16 P. 31 Casse previdenziali Così investiremo di più nell'economia reale Isidoro Trovato 11
Corriereconomia

TITOLI EDILIZI

Sole 24 Ore 28/11/16 P. 32 Titoli edilizi, i limiti dell'autotutela Donato Antonucci 12

AVVOCATI

Italia Oggi Sette 28/11/16 P. 2 Avvocati, rincari all'orizzonte 14

POLIZZE ASSICURATIVE

Italia Oggi Sette 28/11/16 P. 2 Assicurazioni, per i medici polizze dieci volte più care Gabriele Ventura 15

RIFORMA MADIA

Sole 24 Ore 28/11/16 P. 32 Il termine di 18 mesi blinda l'esecuzione dell'intervento 17

(LA RICERCA)

Un quarto degli autonomi sono professionisti

Quanti sono i professionisti in Italia? Una popolazione di 1.350.000 persone che rappresenta il 23,2% dei lavoratori autonomi, il 5% degli occupati totali, ovvero un gruppo omogeneo e compatto, architrave del ceto medio. Sono i principali dati elaborati dall'Osservatorio permanente sulle professioni promosso da Confprofessioni e presentato di recente a Roma.

Fra i professionisti, secondo la ricerca, c'è una forte presenza di giovani (circa due terzi), di donne, di titoli di studio elevati con sempre maggior capacità di attrazione per le nuove generazioni. Dall'Osservatorio emerge inoltre

una forte dispersione per regione, dimensione dello studio, redditi dichiarati e redditi secondo l'anzianità. Infine, il fatturato dei professionisti, oltre 200 miliardi di fatturato nel 2015, risulta in calo rispetto ai 235 miliardi del 2008.

«L'attuale terziario professionale - è il commento di Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni - ha bisogno di un salto di dinamismo, maggiore qualità ed efficienza, mercato e competitività. Ci vuole una spinta all'innovazione per ridurre i costi e produrre servizi a maggiore valore aggiunto». (a.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA




«I terremoti? Impariamo da Veronesi»

Renzo Piano: basta parlare di sfortuna. Serve una vera prevenzione, occorrono 50 anni

di **Gian Antonio Stella**

«I tempi lunghi. Quelli sono la sfida. Siamo bravissimi, sulle emergenze. Ma la vera sfida, temeraria, è sui tempi lunghi. Bisogna imparare a difendere il nostro patrimonio edilizio, storico e culturale giorno dopo giorno, anno dopo anno. Lavorandoci per mezzo secolo». C'è chi dirà: Oddio! Mezzo secolo! Ma non c'è scelta: «E bisogna partire subito. Immediatamente». Parola di Renzo Piano, che con il rettore del Politecnico, Giovanni Azzone, e un manipolo di professionisti sta mettendo a punto la strategia per combattere le fragilità dei nostri borghi, soprattutto quelli appenninici colpiti dal 1900 in qua da 37 terremoti superiori a 5.5 gradi della scala Richter. *continua a pagina 21*



«Saremo al sicuro dai terremoti Ma servono 50 anni di lavoro»

L'architetto impegnato nel piano Casa Italia «Impariamo la lezione di Veronesi sui tumori: bisogna saper fare diagnosi ed essere onesti»

di **Gian Antonio Stella**

SEGUE DALLA PRIMA

L'architetto e senatore a vita sa bene che sarebbe più facile tirar su un grattacielo di 900 metri. Buoni tutti, a farlo. Molto più complicato metter mano a edifici in gran parte poveri e umili ma che messi insieme sono la grande bellezza d'Italia. E più ancora sconfiggere la «cultura della sfiga». Quella che spinge a dire: «che ci possiamo fare? La natura...».

«Non ne possiamo più della cultura della "sfiga". Basta. È indegna di noi. Della nostra intelligenza. Della nostra storia. La natura non è buona o cattiva: se ne infischia di noi. Inutile chiamarla in causa. Cosa saremmo se nei millenni non avessimo imparato a coprirci, scaldarci, arginare i fiumi? I terremoti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Ed è stupido fingere che non sia così. Bisogna imparare da Umberto Veronesi».

Che c'entra Veronesi?

«Ebbe il coraggio di essere chiaro. Disse a tutte le donne: avete dei bellissimi seni ma quei seni sono anche una vostra fragilità. Le donne lo hanno ascoltato. E un po' alla volta la guerra contro il tumore al seno ha dato risultati eccezionali. Occorre essere onesti anche sui terremoti. Non con i terremotati: purtroppo sono stati già segnati. Ma con i "terremotabili": milioni di persone devono essere consapevoli di vivere in un Paese meraviglioso ma fragile. E non posso accettare che si tocchino...».

La cultura del cornetto di corallo, della zampa di coniglio, del ferro da cavallo...

«È una disgrazia, quella cultura. C'è bisogno di verità e questa verità deve entrare nella testa della gente. Che deve accettare la realtà come in Giappone. Lì se tu chiedi a un bambino cosa deve fare lui lo sa. Perché sono decenni che glielo spiegano a scuola. Decenni».

Mica facile.

«È ovvio che questo progetto per un terzo è scientifico, per un terzo è sociale e per un terzo culturale. Ci sono persone che non fanno gli esami per paura di sapere che sono malate. Non vanno terrorizzate ma spinte a conoscere la propria casa, santo cielo, sì».

Si potrebbero incentivare le perizie permettendo di scaricare il loro costo dalle tasse...

«Certo, ma molti preferirebbero comunque non sapere. Per la paura di scoprire, attraverso la diagnostica, che la loro abitazione è a rischio. Per non dire dei timori per un tracollo del suo valore immobiliare».

I dati potrebbero essere secretati: almeno avremmo un quadro meno approssimativo della situazione.

«Ripeto: è necessaria una rivoluzione culturale. Questa operazione diagnostica deve essere accompagnata da un progetto con il quale il governo in qualche maniera ti aiuta, come ti aiuta per gli aspetti energetici. Ci sarà gente che rifiuterà lo stesso di affrontare il tema: "ormai siamo anziani...". I figli, magari fra 25 anni, no. Il cantiere fisico deve intrecciarsi col cantiere culturale».

Ma questi su cui lavorate sono «cantieri fisici» davvero?

«Certo. Senza cantieri reali, veri, concreti, le nostre sarebbero chiacchiere. Siamo individuando comuni-tipo e dentro questi comuni una decina di edifici-tipo (la casa di cemento, quella di muratura mista, quella sciagurata coi ciottoli di fiume fatti apposta per rotolare e magari appesantita da un enorme tetto di cemento...) per fare dei prototipi che possano poi servire da modello a tutti. Perché cominciamo dalle case? La casa è il luogo delle certezze. Del rientro

serale. Della famiglia. Della intimità. Non può essere un luogo insicuro. Partiremo, ovvio, dalla diagnostica».

Ancora la medicina...

«Prima di operare ogni chirurgo, se non è cretino, parte da lì. Più è fatta bene meno la chirurgia sarà invasiva. Pensi all'ortopedia: rimette in piedi ormai una persona in due giorni evitando tutti i problemi vascolari. Ecco perché uso questa metafora: c'è una prossimità tra l'organismo e un edificio, che è una creatura vivente. È fatto sì di pietra o cemento però c'è una prossimità. C'è dentro gente. E durante i lavori può restare dentro».

In che senso?

«Quando metti una catena nei muri, oggi, non fai più come una volta che dovevi spaccare tutto. Ci sono strumenti laser che permettono soluzioni molto più efficaci lasciando gli abitanti dentro casa. La vicina che sta sotto non se ne accorge neanche. Come quando fai un'anestesia locale... Certo, non dappertutto saranno possibili interventi di difesa "leggeri". Ma su dieci milioni di abitazioni a rischio almeno in nove...».

Stiamo parlando di case «messe in sicurezza»?

«Non userei quelle parole: danno l'idea che un edificio sia poi totalmente sicuro. No: non esiste la sicurezza totale contro i terremoti come non esiste contro il cancro. Se affronti il problema, se ti curi, se fai quanto la scienza ti offre, però, sei meno esposto. Va da sé che parallelamente dovrà passare l'idea che chi abita una casa non può occuparsi solo delle mattonelle a fiori ma deve porsi anche il problema della sicurezza. Poi, chiaro, è centrale la scuola».

Magari con qualche ora di lezione dedicata alla cultura dell'edilizia e del paesaggio?

«Magari... Serviranno decenni. È bene che gli scolari ci mettano la testa subito. Anche perché non è solo una questione di sicurezza. Nel momento in cui ci mettiamo mano, questi edifici devono pure diventare più belli. Più funzionali. Più ecologici. Più luminosi. Questo è il Paese che ha inventato la bellezza! Non possiamo pensare a interventi utilissimi ma che producano Franken-

stein edilizi. Al patrimonio costruito indecentemente nel Dopoguerra dovremmo dare un po' di decoro...».

Lei propone anche una edilizia scolastica diversa...

«La scuola è una specie di casa. È dove stanno i nostri figli. I nostri bambini. Dove devono sentirsi sicuri. In caso di sisma il luogo dove le persone si rifugiano è la scuola. La scuola non deve cadere. Deve dunque essere fatta in un certo modo. Di legno, ad esempio. Materiale fantastico. Ecologico. L'auditorium dell'Aquila è stato fatto con 2.200 metri cubi di legno: in Val di Fiemme quei 2.200 metri cubi si riformano in sei ore. Parlo di scuole piccole, ovvio. Su misura dei borghi appenninici che sono più esposti. Borghi che possono stare anche senza una farmacia, non senza una scuola».

Una curiosità: uno sforzo di questo genere avrebbe bisogno di qualcuno che si occupi «solo» di questo? Un ministro, un viceministro, un commissario specifico...

«Può essere. Non so se un ministro, un vice o cosa... Ma come c'è un Dipartimento per la Protezione civile ci vuole chi si occupi della difesa del patrimonio edilizio su tempi lunghi. In ogni caso, oggi l'importante è partire. E poi via: passo lento, respirazione profonda e avanti».

La verità deve entrare nella testa della gente. Come in Giappone. Lì se chiedi a un ragazzino cosa fare lui lo sa, perché lo impara in classe



Il dramma

● Ore 3.36 del 24 agosto 2016. Un terremoto di magnitudo 6 sconvolge numerosi paesi di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Epicentro tra Arquata e Accumoli (Reatino e Piceno): 299 vittime, danni attorno ai 4 miliardi di euro

● Il 26 ottobre la terra ha tremato due volte. Sussulti di magnitudo 5.4 e 5.9. La scossa più violenta è del 30 ottobre Magnitudo 6.5: tremano Norcia e Preci. Nessuna vittima

● 75 miliardi di euro da spendere in 15 anni è la somma stanziata dal governo per «Casa Italia», il colossale piano di opere destinate al contrasto del rischio sismico e idrogeologico



Progetti

L'architetto Renzo Piano, 79 anni (sotto), collaborerà alla ricostruzione delle zone del centro Italia danneggiate dal terremoto. In alto (foto Paolo Manzo Kontrolab) un vigile del fuoco ad Arquata, subito dopo il sisma del 24 agosto

Dalle ultime elaborazioni di Infocamere: esiguo il capitale sociale (sotto 10 mila euro)

Le Stp? Fenomeno di nicchia

Ne sono state iscritte 1.246 dal 20/4/2013 al 22/11/2016

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Non decollano le società tra professionisti. Dal 20 aprile 2013 (data a partire dalla quale potevano essere costituite) fino a novembre 2016 ne sono state iscritte nel registro delle imprese poco più di mille le Stp. Nello specifico: al 22 novembre 2016 risultano iscritte presso il registro camerale 1.246 Stp, di cui 163 sono le vecchie società tra avvocati. E quanto emerge dalle ultime elaborazioni di Infocamere sui dati del registro imprese. Dai dati forniti da Infocamere risulta che 703 Stp sono costituite nella forma di società a responsabilità limitata. Questo serve anche per capire l'esiguità del capitale sociale versato dai soci che nel 35,3% è inferiore ai 10 mila euro. Circa la metà delle società tra professionisti ricoprono attività legali e di contabilità (624 contro le 246 di fine febbraio 2016), 164 svolgono attività di architettura e d'ingegneria (a fine febbraio erano 108), 159 attività sanitaria (erano 111 a fine febbraio) e 139 sono imprese non classificate. Quanto alla distribuzione territoriale la Lombardia è la prima regione con 256 Stp iscritte al registro imprese, a seguire il Veneto (138 Stp), il Lazio (118 Stp) e l'Emilia-Romagna (112 società tra professionisti). Più indietro Piemonte (93), Puglia (77), Toscana (76) e Campania (67). Le regioni con minore interesse verso le società tra professionisti sono Valle d'Aosta e Molise, con solo sei Stp per ciascuna iscritte al registro delle imprese.

Legislazione in materia. Con l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il legislatore ha previsto e introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, la possibilità di costituire società tra professionisti per l'esercizio di attività professionali regolamentate per le quali è prevista l'iscrizione in ordini o collegi professionali. Prima di tale legge, vi era la possibilità di poter costituire le Stp per specifiche attività professionali: le società tra avvocati (dlgs 2 febbraio 2001, n. 96), le società di ingegneria (dlgs 12 aprile 2006, n. 162) e le società di revisione (dlgs 27 gennaio 2010, n. 39).

La possibilità di costituire le società tra professionisti per l'esercizio di un'attività professionale regolamentata è divenuta effettiva, tuttavia, soltanto il 22 aprile 2013, quando è entrato in vigore il regolamento di attuazione della legge n. 183/2011, approvato con decreto 8 febbraio 2013, n. 34 dal ministero della giustizia di concerto con il ministero dello sviluppo economico. Il decreto individua, peraltro, due distinte tipologie di società tra professionisti: le «Stp» costituite per l'esercizio di un'attività professionale e le «società multidisciplinari», costituite per l'esercizio di più attività professionali.


Forma giuridica. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma della società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperativa (con almeno tre soci). Dai dati elaborati da Infocamere emerge che le Stp iscritte al registro delle imprese nella forma di società a responsabilità limitata sono 703, 163 sono le vecchie società di avvocati.

Le Stp che hanno scelto la

forma giudica delle società di persone sono così suddivise: la società in accomandita semplice è stata scelta da 146 Stp, la società in nome collettivo da 112 Stp e la società semplice da 72 Stp. La società cooperativa l'hanno scelta 41 società tra professionisti.

Stp tra fisioterapisti. Sino al momento della istituzione dell'ordine o collegio dei fisioterapisti, chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 10 della legge n. 183/2011. È questa la risposta fornita dal Ministero dello sviluppo economico, con il parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39343, emanato in risposta a un quesito nel quale una Camera di commercio chiedeva se era possibile la costituzione (tramite trasformazione di una Sas in Snc) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti e se, valutata l'ammissibilità dell'ipotesi in esame, quali fossero le modalità di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle società tra professionisti, stante la mancata istituzione di un ordine o collegio professionale.

—© Riproduzione riservata—



La Natura delle Stp

NATURA GIURIDICA	Novembre 2016	Febbraio 2016	Differenza
Srl	703	496	207
Società tra avvocati	163	153	10
Società in accomandita semplice	146	114	32
Società in nome collettivo	112	86	26
Società semplice	76	64	12
Cooperative	41	23	18
Altre nature giuridiche	5	3	2
TOTALE	1.246	939	307

Fonte: InfoCamere-Unioncamere su dati Registro Imprese

Società tra professionisti per capitale sociale

(valori in %)

CAPITALE SOCIALE	Novembre 2016	Febbraio 2016	Differenza
Inferiore a 10 mila	35,3%	36,7%	-1,4%
10 mila	39,6%	37,6%	2,1%
Da 10 mila a 50 mila	20,6%	21,7%	-1,1%
Oltre 50 mila	4,5%	4,0%	0,5%
TOTALE	100,0%	100,0%	0,0%

Fonte: InfoCamere-Unioncamere su dati Registro Imprese

Gare limitate agli iscritti agli albi

Possono partecipare alle gare di ingegneria e di architettura solo le Stp (c.d. società tra professionisti) costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Nell'atto costitutivo delle Stp dovrà inoltre essere indicato l'organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. Lo prevede il decreto del ministero delle infrastrutture, attuativo del Codice degli appalti (articolo 24, 2° e 5° commi, del dlgs 18 aprile 2016 n. 50) che ha definito i requisiti per la partecipazione degli operatori economici e dei giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione. Il decreto ha ricevuto il via libera definitivo anche dal Consiglio di stato, con parere del 3 novembre 2016 (n. 02285).

L'articolo 4 del decreto del Mit stabilisce che le società di ingegneria per la partecipazione alle gare di progettazione e di architettura dovranno avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico dovrà possedere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni. Il diret-

tore tecnico avrà il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della stazione appaltante. Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, dovranno avere un organigramma aggiornato. L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizio (articolo 46 del dlgs 18 aprile 2016 n. 50) nell'organigramma dovrà essere indicata la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. Due società di ingegneria con lo stesso direttore tecnico non potranno infine partecipare alla medesima gara d'appalto. In questi casi è infatti prevista l'esclusione.

I professionisti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara. Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, sarà necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare. A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti dovranno essere abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea di appartenenza.



Le reazioni/2. Bocciato l'aumento delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva

Le professioni: adempimenti inutili

■ La moratoria estiva, l'eliminazione della presunzione legale di evasione sui prelievi dai conti correnti dei professionisti, la cancellazione degli studi di settore come strumenti di accertamento e i termini più ampi per l'integrazione delle dichiarazioni correttive a favore (equiparati a quelle per le dichiarazioni a favore) sono le novità più apprezzate dai professionisti.

Ma non bastano a controbilanciare i nuovi oneri causati dall'aumento delle comunicazioni.

Gerardo Longobardi, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, punta il dito soprattutto contro lo "spesometro" trimestrale, ossia la comunicazione analitica dei dati delle fatture: «Non è previsto in nessun Paese con un'economia avanzata ed è in contrasto anche con le indicazioni del Fondo monetario internazionale che raccomandano l'aggregazione e la riduzione al minimo delle informazioni».

«Delle nostre richieste - continua Longobardi - è stata accolta solo quella sulla riduzione delle sanzioni. Per questo il 14 il Consiglio aderirà alla manifestazione sindacale di categoria. Le misure positive ci sono, ma sono carenze che non compensano lo schiaffone che arriva dall'aumento degli adempimenti».

Longobardi boccia inoltre con forza l'ammissione dei tributari fra i soggetti che possono assistere i clienti nei rapporti con l'agenzia delle Entrate.

L'estensione ai professionisti non iscritti agli Albi della rappresentanza stragiudiziale, è invece una delle novità accolte (ovviamente) con maggior favore dall'associazione nazionale consulenti tributari (Ancot). «Dimostra un'attenzione molto importante ai professionisti senza Albo», dichiara Saturno Sampalmieri, segretario generale dell'Ancot che non condivide la manifestazione del 14 dicembre e

propone «un tavolo comune dove elaborare una proposta di semplificazione del fisco».

Molto severo invece il giudizio del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. «È un provvedimento che sa di anticospiega il presidente Marina Calderone - e rispecchia una logica basata su sfiducia e complicazione burocratica. Avevamo chiesto di spostare l'invio della certificazione unitaria al 31 marzo ma hanno dilazionato al 31 solo la consegna ai dipendenti, cosa che non cambia nulla».

L'obiettivo principale dei nuovi adempimenti è l'anticipazione dei controlli e dell'incasso dei versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma secondo Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, questo meccanismo «andrà a colpire chi, per difficoltà economiche, rinviava i versamenti (magari per dare precedenza al pagamento di dipendenti e fornitori) e

poi si aggiustava con il ravvedimento operoso o versando, dopo l'avviso bonario, magari a rate. Succedeva molto spesso e non si tratta di evasione».

«Anche la scadenza del 25 luglio per il primo anno è sbagliata e va portata a settembre - continua Cuchel che non dimentica le misure positive, a partire dall'allungamento dei tempi per le dichiarazioni correttive a favore. «Gli elementi negativi però sono molti e per la prima volta in assoluto faremo sciopero».

«Il problema dell'evasione va risolto individuando le cause e non sparando nel mucchio - rincara la dose Amedeo Sacrestano, presidente dell'Associazione nazionale dottori commercialisti. «L'agenzia delle Entrate possiede miliardi di informazioni: deve solo incrociare i dati e non ribaltare l'onere sul commercialista e sul contribuente».

B.L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli autonomi. Si salvano solo i veicoli «a uso ufficio»

Per i professionisti nel 2017 l'esclusione è (quasi) completa

■ Professionisti fuori dal bonus sui mezzi di trasporto, dal 1° gennaio prossimo. L'esclusione è assoluta relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli acquisiti a partire da questa data; poche o nulle, invece, le chance per gli altri tipi di veicoli. Viceversa, fino al 31 dicembre di quest'anno valgono le regole della legge di Stabilità 2016 e si è ancora in tempo per fruire dei superammortamenti.

Il Ddl di bilancio 2017 esclude dalla maggiorazione del 40% i veicoli a deducibilità parziale di cui alle lettere b) e b-bis), comma 1, articolo 164, del Tuir. D'altra parte, con riferimento agli esercenti arti e professioni, non è neppure applicabile la previsione di cui alla lettera a), numero 1), dello stesso comma, che prevede l'integrale deducibilità delle spese sostenute per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli destinati all'uso esclusivamente strumentale, come chiarito circolare 48 del 10 febbraio 1998, par. 2.1.2.

Per fruire dell'incentivo per i veicoli acquisiti nel corso del 2017 non rimarrebbe che la possibilità di rivolgersi a mezzi di trasporto classificati diversamente dalle autovetture, dagli autocaravan, dai ciclomotori e dai motocicli e, al contempo, poter garantire il rapporto di inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'arte o della professione svolta. Circostanza quest'ultima da verificare nel caso concreto.

Ad esempio il fisco ha dato parere negativo all'istanza di interpello presentata da un notaio e relativa all'acquisto e utilizzo di un autocarro in ambito professionale per il trasporto della documentazione da e verso gli uffici.

Nel caso di specie, l'Agenzia non ha ritenuto possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'impiego dell'autocarro e lo svolgimento dell'attività professionale di notaio che si basa prevalentemente sull'applicazione delle energie intellettuali e che viene normalmente svolta in ufficio (risoluzione 244/E/2002).

Maggiore attinenza con l'attività svolta potrebbero averla le *microcar* (lettera h) dell'articolo 53 del Codice della strada) e i veicoli classificati «per uso ufficio» (articolo 203 del Dpr 495/1992), in questo caso specialmente ove si debbano frequentare fiere e mostre per lavoro. Gli automezzi per uso ufficio, tuttavia, devono rispettare le condizioni tecniche previste dal Dm 10 dicembre 2002 per l'immatricolazione (ad esempio devono essere dotati di non più di due posti, escluso il conducente, posizionati su un'unica fila di sedili; l'altezza interna dell'ambiente destinata a ufficio deve essere non inferiore a 180 cm eccetera) nonché quelle ritenute indispensabili dalla giurisprudenza (la Cassazione, con l'ordinanza 7896/2013, ha ritenuto necessario che il veicolo fosse attrezzato in maniera permanente).

I professionisti che acquisiranno i veicoli a deducibilità limitata entro fine anno avranno invece accesso alla disciplina dei superammortamenti. Anche questi soggetti devono fare riferimento alle lettere b) e b-bis), comma 1, dell'articolo 164 del Tuir (si veda l'articolo a fianco) con un'ulteriore condizione da osservare rispetto alle imprese: per i veicoli di cui alla lettera b) appena citata la deducibilità è consentita per un solo veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pensioni Un patrimonio da 71 miliardi, con meno immobili

Casse previdenziali Così investiremo di più nell'economia reale

Oliveti (Adepp): ora puntiamo sulle aziende
Ma servirebbero maggiori sconti dal Fisco

DI ISIDORO TROVATO

Meno immobili e più economia reale. È questo il cambio di rotta deciso dalle casse di previdenza private. L'Adepp (l'associazione che raccoglie le casse dei professionisti) guidata da Alberto Oliveti ha deciso di intraprendere un nuovo percorso nell'ambito degli investimenti nel gestire i contributi versati dagli aderenti.

Il cambio

Nel 2015 le attività totali a valori di mercato detenute dagli enti previdenziali privati ammontavano a circa 73 miliardi, con una crescita percentuale di circa 4 punti rispetto all'anno precedente. Crescita dovuta in parte ai contributi versati dagli iscritti, superiori alle prestazioni, e in parte al rendimento sugli investimenti. «In passato — spiega Oliveti — le casse investivano soprattutto in immobili poi si è passati al sostegno ai titoli di Stato, adesso è arrivato il momento di scommettere sulle imprese di questo paese. Il che significa anche sostenere il mondo dell'occupazione perché, è bene non dimenticarlo, lavoro e previdenza sono le due facce della stessa medaglia». Dunque differenziazione. Non a caso non tutte le tipologie di investimento in questi anni sono cresciute: infatti, analizzando il report presentato qualche giorno fa dall'Adepp, emerge come la voce immobili (principalmente quelli di proprietà) decresca in maniera molto

rilevante. L'operazione di vendita degli immobili però richiede tempi piuttosto lunghi per evitare perdite dall'immissione sconsigliata di beni nel mercato e non può ignorare l'andamento dei prezzi e dell'economia, la crisi demografica e i processi di riorganizzazione e ristrutturazione del lavoro che impattano sul comparto degli uffici.

Il piano

Gli enti previdenziali privati hanno investito, nel 2015, in Italia in titoli di capitale circa 3 miliardi in valore assoluto. I numeri dicono che la quota è in netto aumento ed è passata dal 22,7% del 2014 al 28,8% del 2015. Questi investimenti,

ovviamente, rivestono un importante ruolo per l'economia nazionale.

Si tratta di dati che confermano la direzione scelta dall'Adepp con la convinzione che le casse di previdenza possano svolgere un ruolo cruciale per il sostegno alla crescita del Paese. I settori merceologici in cui vengono principalmente convogliati gli investimenti sono quello delle utilities, il finanziario e il settore dell'energia.

«Utilizziamo il private equity e il venture capital — ricorda Oliveti — e lo faremo sempre di più. Stiamo progressivamente passando dalla gestione diretta dei nostri capitali a quella indiretta, ma più professionale.

Ci siamo dati anche un codice di autoregolamentazione degli investimenti: nessuna cassa, per esempio, può detenere più del 10% del totale di un unico asset».


La richiesta

Un sistema che però investe in Italia più del 60% dei suoi averi chiede anche garanzie fiscali. Da anni, infatti, i fondi previdenziali privati chiedono un allineamento delle regole a quelle degli altri paesi europei. «Noi scommettiamo sull'Italia ma serve dialogo — avverte il presidente dell'Adepp —. Le misure fiscali introdotte con la legge di Stabilità per il 2016, come il credito di imposta, e quelle oggi previste nel disegno di legge di bilancio per il 2017 di fatto riducono lo svantaggio fiscale al quale sono sottoposte le casse dei liberi professionisti. Ma non basta. Le Casse, pur essendo enti di previdenza obbligatori, sono sottoposte a un regime fiscale di doppia tassazione, con aliquote sui rendimenti pari al 26%. Sotto questo profilo è auspicabile ridurre fortemente lo svantaggio fiscale al quale sono sottoposti gli investimenti e al contempo pervenire ad un quadro normativo e fiscale stabile, semplice e chiaro che favorisca e non ostacoli la funzione di investitore istituzionale del settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Previdenza Alberto Oliveti, presidente Adepp



Procedimento amministrativo. Le indicazioni della giurisprudenza sull'esercizio del potere di annullamento degli atti da parte della Pa

Titoli edilizi, i limiti dell'autotutela

L'interesse pubblico va raffrontato con quello privato alla conservazione del provvedimento

PAGINA A CURA DI
Donato Antonucci

Il potere della pubblica amministrazione di riesaminare la legittimità dei propri atti, per modificarli o annullarli attraverso un procedimento d'ufficio di secondo grado, costituisce una delle tematiche più affrontate dalla giurisprudenza, che ha definito i presupposti e le modalità necessarie per poter ritenere legittimo l'esercizio di questa potestà, anche con riferimento alla materia edilizia.

L'autotutela «costituisce un rimedio volto alla rimozione di un errore commesso nell'esercizio della funzione di primo grado e quindi opera in una logica essenzialmente correttiva dell'azione pubblica», (Tar Campania-Napoli, sentenza 3335/2016).

L'interesse pubblico perseguito dalla Pa non è il mero e generico ripristino della legalità violata, ma deve essere concreto ed attuale e va dunque valutato con riferimento alle singole e specifiche fattispecie, tenendo conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento dei privati (Consiglio Stato, sentenza 5609/2014).

L'annullamento in autotutela di un titolo edilizio sarà quindi possibile solo se ciò risulti concretamente giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto alla «conservazione dello status quo che si è venuto nel frattempo a consolidare in capo al privato interessato» (Tar Campania-Napoli, sentenza 1686/2016).

Iter condiviso

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 49/2016), l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio, si impernia su «un istituto di portata generale - quello dell'au-

totutela - che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo esercizio, da una parte, e la tutela dell'affidamento del privato, dall'altra». La comparazione dell'interesse privato con quello pubblico è, quindi, una regola assoluta che non tollera eccezioni «per quanto rilevante possa essere l'interesse pubblico» (Tar Lazio-Roma, sentenza 13555/2015; Consiglio Stato, sentenza 4997/2012).

Di conseguenza risulta essenziale la fase partecipativa e questo «rende la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela

PARTECIPAZIONE

La decisione è illegittima se manca

la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato

non mero adempimento formale, ma atto prodromico» (Consiglio di Stato, sentenza 532/2014). La sua assenza determina quindi l'illegittimità del provvedimento, perché da una parte non consente «il rispetto dei principi di completezza istruttoria e congruità motivazionale» e, dall'altra, impedisce l'acquisizione di tutti gli elementi e le circostanze di fatto e di diritto che l'amministrazione deve valutare (Tar Campania-Salerno, sentenza 2276/2016).

Assenza di dolo

L'affidamento del privato deve essere inoltre «incolpevole»: l'autotutela potrà cioè riguardare solo il provvedimento ottenuto in buona fede (Consiglio di Stato, sentenza 2769/2015) e non anche quello conseguito dolosamente (nel caso in cui la Pa sia stata in-


dotta in errore con false informazioni), ovvero colposamente, qualora il vizio che inficia l'atto risulti facilmente riconoscibile dall'interessato, come nell'ipotesi di opere realizzate con Dia in assenza di autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato, sentenza 2071/2015).

Le norme «Madia» e «Scia»


La «legge Madia» (n.124/2015), ha fissato in 18 mesi il termine decadenziale entro cui la Pa può disporre l'annullamento d'ufficio (articolo 21-nonies della legge 241/1990). Il Consiglio di Stato (sentenza n.3762 del 31 agosto scorso) ha chiarito che la nuova disposizione costituisce «uno sbarramento temporale all'esercizio del potere di autotutela», che scatta «dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici». La previsione inoltre, pur se non applicabile agli atti assunti prima della sua entrata in vigore, «rileva ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti» (Consiglio di Stato, sentenza 5625/2015).

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito questa posizione anche nel parere del 30 marzo 2016, n.839, reso sullo schema del «Decreto Scia» (Dlgs 126/2016), osservando come tali modifiche abbiano introdotto un «nuovo paradigma» nei rapporti tra cittadino e Pa prevedendo un limite massimo temporale massimo dopo il quale si consolidano le situazioni dei privati. Si tratta di «termini decadenziali di valenza nuova, non più volti a determinare l'inoppugnabilità degli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, valorizzando il principio di affidamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA




L'orientamento dei giudici



L'autotutela si esercita attraverso l'annullamento d'ufficio o la revoca. Il primo "guarda al passato": punta cioè sulla rimozione di un errore commesso nell'esercizio della funzione di primo grado e quindi opera in una logica essenzialmente correttiva dell'azione pubblica. La revoca assume una funzione più adeguatrice, intesa in termini di attualizzazione delle modalità di perseguimento dell'interesse pubblico specifico
Tar Campania-Napoli, sezione II, sentenza 5 luglio 2016, n. 3335




Per principio generale il provvedimento di autotutela della pubblica amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi
Tar Lazio-Roma, sentenza 14 marzo 2016, n. 3177




Perché l'affidamento sia tutelabile, servono tre elementi costitutivi: oggettivo, soggettivo e cronologico. Il primo impone che il vantaggio difeso sia chiaro, certo e univoco e si basi su un atto efficace e vincolante. Il secondo consiste nella buona fede (il privato non deve aver strappato il bene con dolo o versare in una condizione di colpa). Il terzo è cronologico: il passaggio del tempo rende stabile l'affidamento
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4440/2012



La legge 124/2015 ha fissato in 18 mesi il termine massimo all'intervento in autotutela, dopodiché si consolidano le situazioni dei privati. I nuovi termini di decadenza non puntano più a determinare l'impugnabilità degli atti nell'interesse della Pa, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, valorizzando il principio di affidamento
Consiglio di Stato, parere 839/2016



In presenza di una Dia illegittima, la Pa può intervenire anche oltre il termine di cui all'articolo 23 comma 6, del Dpr 380/2001, ma solo alle condizioni cui la legge subordina l'annullamento d'ufficio. Tenendo quindi conto, oltre che dei profili di illegittimità dei lavori, dell'affidamento ingeneratosi nel privato per effetto del decorso del tempo. Vanno inoltre esternate le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo
Tar Abruzzo, sezione I, sentenza 12 maggio 2016, n. 287



Nel caso di un soggetto che ha denunciato abusi edilizi lesivi del suo diritto di proprietà, va distinta la posizione del «generico vicino di casa» da quella del «vicino danneggiato dalla esecuzione delle opere edilizie». Non si tratta di un vicino qualunque, ma di un soggetto che ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà, al quale il ricorso va notificato, pena l'inammissibilità
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4582/2015

Avvocati, rincari all'orizzonte

Rischio rincari per le polizze degli avvocati. I parametri fissati dal dm 22 settembre 2016, che contiene le condizioni essenziali e i massimali minimi delle assicurazioni che i legali dovranno stipulare obbligatoriamente dall'11 ottobre 2017, sono infatti troppo stringenti, poco convenienti e porteranno nuovi costi sull'esercizio della professione forense. Ne è convinto l'ordine degli avvocati di Bologna, che ha diramato una nota agli iscritti per informarli dell'obbligatorietà e della necessità di adeguare le polizze già esistenti. Da parte sua, il Consiglio nazionale forense è invece al lavoro per individuare condizioni di favore per gli iscritti, attraverso un bando aperto per trovare il broker con cui stipulare l'intesa. Secondo l'ordine di Bologna l'intervento normativo è troppo «organico e invasivo, e andrà a gravare fortemente sui costi di esercizio della professione forense, a differenza di quella di altri professionisti il cui obbligo assicu-

rativo è genericamente imposto dall'art. 3, comma 5 lett. e) del dl n.138/2011 e dall'art. 5 del dpr n. 137/2012, che richiedono solamente di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale». Secondo gli avvocati emiliani, a fronte di un obbligo assicurativo da parte del legale, dovrebbe corrispondere un obbligo a contrarre da parte dell'assicuratore a prezzi calmierati. Altrimenti, c'è il rischio concreto che l'assicuratore, «a fronte di talune condizioni essenziali, non sia interessato a contrarre o lo faccia a costi molto alti, con la conseguenza che gli avvocati non riusciranno ad assicurarsi o dovranno farlo a costi proibitivi o, peggio, sottocosto con istituti assicurativi poco affidabili». L'obbligo di retroattività illimitata, secondo il Coa di Bologna «rischia di essere un vincolo costosissimo, oltre tutto inutile per i tantissimi avvocati che sono già assicurati da tempo».

I preventivi richiesti

Professione	Percentuale
Avvocato	24,2%
Medico	19,2%
Architetto	13,3%
Ingegnere	11,6%
Commercialista	10,4%
Geometra	6,9%
Agente immobiliare	4,1%
Consulente del lavoro	3,1%
Amministratore di condominio	2,4%
Perito	1,8%
Agente di ccccccmercio	1,4%

Fonte: Facile.it, dati riferiti al mese di ottobre 2016



quadro delineato da simulazioni di Facile.it per ItaliaOggi Sette. Commercialisti secondi

Assicurazioni, per i medici polizze dieci volte più care

Pagina a cura
DI GABRIELE VENTURA


È un salasso l'assicurazione dei medici. In media, dieci volte più cara rispetto a quella delle altre professioni ordinarie. Un medico chirurgo di 40 anni che opera nella città di Milano nella specialità di chirurgia generale e sceglie un massimale intermedio da due milioni di euro, paga infatti almeno 4.700 euro l'anno per un'assicurazione sull'attività professionale di base e non retroattiva. Se la specialità diventa cardiocirurgia, la cifra passa addirittura a oltre 5.700 euro. Per un avvocato quarantenne, con un fatturato tra i 50 e i 75 mila euro e lo stesso massimale da 2 milioni di euro, la cifra dell'assicurazione-base scende invece a poco più di 400 euro l'anno con retroattività illimitata. È quanto emerge dalle simulazioni che il portale Facile.it, comparatore del settore, ha effettuato per *ItaliaOggi Sette* individuando le polizze con premi i premi più bassi che si possono trovare sul mercato, ipotizzando la figura di un professionista quarantenne, con una quindicina di anni di esperienza e un fatturato intermedio immaginabile compreso tra i 50 e i 75 mila euro. Dopo il medico, la figura che paga di più per assicurare la propria attività è il commercialista, con un premio di circa 763 euro l'anno estendendo la copertura anche al visto di conformità. A seguire gli ingegneri, con 683,28 euro per una fascia di fatturato però più ampia, compresa tra i 50 e i 100 mila euro e una franchigia da mille euro. Il costo annuo è di 683,28 euro.

Mentre il consulente del lavoro paga almeno 638,42 per una assicurazione di base estesa al visto di conformità. Per tutti, esclusi i medici, la retroattività è illimitata. Il portale Facile.it ha rilevato inoltre un incremento, nell'ultimo periodo, delle richieste di preventivo delle polizze da parte dei professionisti. Nell'ultimo mese di ottobre sono infatti aumentate del 10% e il portale ha analizzato quindi il profilo di chi richiede la copertura. Ed è emerso che, sulla base di un campione di oltre due mila richieste di preventivo presentate a ottobre 2016 attraverso il web, ben il 24,2% sono quelle compilate da avvocati, che precedono di pochissimo i medici, che si fermano al 19,2%. Da ricordare, tra l'altro, che per gli avvocati l'assicurazione obbligatoria entrerà in vigore tra un anno, sulla base di precisi parametri individuati dal dm 22 settembre 2016 (si veda *ItaliaOggi* del 12 ottobre scorso). Con il rischio, quindi, che le assicurazioni stipulate oggi debbano poi essere riviste tra un anno.

Ancora, dall'analisi di Facile.it emerge che il 4% di chi ha richiesto un preventivo per assicurazione professionale è un agente immobiliare, mentre gli amministratori di condominio sono al 2,4% dei preventivi. Quando dai preventivi si passa alle polizze, però, la classifica cambia e al primo posto si tro-

vano consulenti del lavoro, periti e commercialisti. Per ciascuna di queste categorie professionali, la conversione di preventivi in polizze è pari a circa il 30%. Alta anche la percentuale di chi acquista la polizza fra gli amministratori di condominio (25% dei richiedenti preventivo) e gli agenti immobiliari (20%). Avvocati e medici, invece, sembrano essere ancora in fase di studio della possibilità loro offerta con questo nuovo genere di prodotto e la trasformazione di preventivo in polizza si ferma al 16% nel caso degli avvocati e al circa il 10% in quello dei medici che forse, però, continuano a preferire canali diversi da quello online per stipulare la propria polizza professionale. Se si considera il profilo di chi compila un preventivo per l'acquisto di una copertura professionale secondo un altro aspetto socio demografico e dal punto di vista regionale, emerge invece che il 69% di chi richiede un preventivo è uomo e i più attenti a questo genere di copertura sono i professionisti di età compresa fra i 35 e 44 anni: quasi una richiesta su due (45,2%) è compilata da loro. Se si guarda alle sole coperture legate alla professione medica, a primeggiare nella ricerca di polizze professionali sono i giovani camici bianchi (età 25-34 anni), con il 32,2% delle richieste.

—© Riproduzione riservata—



I migliori prezzi sul mercato

Professione	Età	Città di esercizio dell'attività	Fatturato	Massimale	Retroattività	Franchigia	Costo
Medico chirurgo (chirurgia generale)	40	Milano	-	2 milioni di €	No	-	4.774,90 €
Medico chirurgo (cardiochirurgia)	40	Milano	-	2 milioni di €	No	-	5.729 €
Avvocato	40	Milano	50-75 mila €	2 milioni di €	Sì	500 €	417,39 €
Commercialista	40	Milano	50-75 mila €	2 milioni di €	Sì	500 €	763,04 € (estensione visto di conformità)
Consulente del lavoro	40	Milano	50-75 mila €	2 milioni di €	Sì	500 €	638,42 € (estensione visto di conformità)
Ingegnere	40	Milano	50-100 mila €	2 milioni di €	Sì	1.000 €	683,28 €

Fonte: simulazioni Facile.it

I terzi. L'azione dei controinteressati

Il termine di 18 mesi blinda l'esecuzione dell'intervento

■ La giurisprudenza prevalente ritiene che l'autotutela consista nell'esercizio «di un potere tipicamente discrezionale e, pertanto, ad eventuali istanze volte a sollecitare l'esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria» (Tar Lazio, sentenza 8108/2015; Consiglio di Stato, 2237/2015).

Anche le modifiche introdotte dalla riforma Madia all'articolo 21-nonies della legge 241/1990 non hanno configurato un esplicito obbligo per la Pa di provvedere, limitandosi a stabilire che, quando un privato segnala un abuso e sollecita l'annullamento d'ufficio di titoli edilizi ritenuti illegittimi, i suoi interessi siano valutati al pari di quelli del destinatario dell'annullamento.

Il nuovo termine rappresenta uno stimolo per i controinteressati, poiché limita l'arco temporale in cui possono agire. Secondo il Consiglio di Stato (parere 839/2016), infatti la previsione temporale «deve essere applicata senza prestarsi a prassi elusive», come «quella di ritenere che per il rispetto del termine di diciotto mesi sia sufficiente un mero avvio dell'iter dell'autotutela, magari privo di motivazioni e destinato a protrarsi per anni, mentre invece il termine va riferito alla compiuta adozione degli atti di autoannullamento». Ne deriva che l'omesso tempestivo esercizio dell'autotutela, cristallizzandogli effetti del titolo edilizio, potrebbe pregiudicare definitivamente la posizione giuridica dei controinteressati e determinare le «responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

L'individuazione dei controinteressati è importante anche

sul piano processuale. In tal senso, «il semplice vicino, anche se ha provocato interventi repressivi non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di annullamento d'ufficio» (Consiglio di Stato, sentenza 4582/2015).

Diversa è invece la posizione di coloro che dall'intervento costruttivo illegittimo subiscono conseguenze negative, anche solo indirette, come nelle ipotesi di proprietari confinanti che vedano violate le distanze minime

I DANNEGGIATI

Chi ha sofferto
conseguenze negative
(anche solo indirette)
ha diritto
alla notifica del ricorso

legali (Consiglio di Stato, sentenza 3553/2015) o sul cui suolo siano state eseguite parte delle opere abusive (Consiglio di Stato, sentenza 4582/2015).

In questo caso essi risulteranno «portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente» (Consiglio di Stato, sentenza 4654/2015) ed agli stessi il ricorso va notificato a pena di inammissibilità (Consiglio di Stato, sentenza 5362/2015), anche se non dovessero essere nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili dalla sua lettura (Consiglio di Stato, sentenza 3059/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

